



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

## **EMERGENZA UCRAINA 2022**

**MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE  
PER ASSICURARE SOCCORSO E ASSISTENZA  
ALLA POPOLAZIONE PROVENIENTE DALL'UCRAINA  
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA**

5 aprile 2022

## INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	1
2.	COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI.....	3
2.1.	COORDINAMENTO NAZIONALE.....	3
2.2.	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....	3
2.3.	COORDINAMENTO REGIONALE.....	4
3.	AZIONI E MISURE OPERATIVE IN CAPO ALLA REGIONE.....	4
3.1.	SOGGETTI ATTUATORI.....	5
3.2.	GESTIONE CONTABILE.....	5
3.3.	RACCORDO CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.....	6
3.4.	IMPIEGO DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE.....	6
4.	AZIONI E MISURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.....	7
4.1.	RETE CAS e SAI.....	7
5.	AZIONI E MISURE OPERATIVE IN CAPO AI COMUNI.....	8
6.	INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA REGIONALE.....	9
6.1.	CONTENUTI DEL PIANO.....	9
6.2.	AREE DI TRANSITO.....	10
7.	FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVE.....	12
8.	MODELLO OPERATIVO REGIONALE PER ASSICURARE L'ACCOGLIENZA.....	15
9.	MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI DEI CITTADINI PROVENIENTI DALL'UCRAINA PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.....	16
10.	MISURE DI PREVENZIONE COVID-19.....	16

## 1. INTRODUZIONE

La crisi seguita al conflitto russo-ucraino ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata. L'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea.

Le conseguenti attività sono state indirizzate su due diversi ambiti di intervento: l'assistenza umanitaria da realizzarsi all'estero e l'accoglienza da assicurare ai profughi diretti in Italia.

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha deliberato un primo stato di emergenza per garantire gli interventi da attuarsi in territorio estero, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della protezione civile, e approvato il decreto-legge n. 14 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina".

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 16 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

Conseguentemente, per consentire l'avvio degli interventi e delle iniziative necessarie, il Capo del Dipartimento della protezione civile il 2 marzo u.s. ha emanato l'ordinanza di protezione civile n. 870 con l'obiettivo di coordinare le misure iniziali di soccorso e assistenza all'estero.

Inoltre, il 28 febbraio u.s. il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del predetto Codice, con i primi stanziamenti per poter porre in essere le necessarie misure di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

A seguito dello stato di emergenza di cui al 28 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha approvato l'ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", ha individuando i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati.

Dopo l'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state approvate le seguenti ulteriori ordinanze integrative: n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022. In particolare, quest'ultima individua il Commissario delegato per i minori non accompagnati.

A livello regionale, il Commissario delegato ex OCDPC n. 872/2022 ha individuato la Direzione generale della protezione civile quale struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, mediante l'istituzione di una struttura di coordinamento regionale, articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 di livello regionale. Inoltre, al Direttore generale della protezione civile è demandato il compito di convocare il Comitato operativo regionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i..

Con decreto del 10 marzo 2022, n. 20, il Presidente della Regione ha nominato il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, al fine di assicurare la più efficace gestione delle attività di protezione civile di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022, finalizzate all'accoglienza, al soccorso e all'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 9/42 del 24 marzo 2022, allo scopo di consentire la migliore organizzazione del sistema regionale di protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e ha conferito al Direttore generale della protezione civile la delega a provvedere mediante ordinanze di

protezione civile regionali, in deroga a ogni disposizione regionale vigente, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, delle norme dell'Unione europea e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di protezione civile.

Con la stessa deliberazione ha inoltre stabilito la modalità di funzionamento del Comitato operativo regionale, che per la Regione Sardegna, costituisce la forma di coordinamento di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 872/2022.

Il 21 marzo 2022 è stato approvato il DL n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" e in particolare l'articolo 31 inerente alle ulteriori forme di accoglienza per la popolazione proveniente dall'Ucraina.

Conseguentemente, per consentire l'attuazione del suddetto articolo 31, il Capo del Dipartimento ha emanato l'ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022 che dispone in particolare le modalità di accoglienza diffusa e i contributi di sostentamento.

Il presente documento illustra il modello di intervento basato sulla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna.

Il documento potrà essere aggiornato dalla Direzione generale della protezione civile sulla base degli indirizzi stabiliti a livello nazionale (decreti, ordinanze, circolari) e a livello regionale (ordinanze, delibere, circolari).

## **2. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI**

Lo schema rappresentativo del sistema di coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile è riportato nella Figura 1.

### **2.1. COORDINAMENTO NAZIONALE**

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC) assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività, è istituito un comitato composto da:

- Capo del DPC;
- Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (CSPC);
- Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI).

Il Capo del DPC assicura il coordinamento degli interventi mediante la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.), struttura di coordinamento nazionale istituita con proprio decreto n. 684 dell'11 marzo 2022, avente sede presso il DPC.

Nella Di.Coma.C., articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero rappresentanti delle Amministrazioni, degli Enti e dei soggetti interessati alla gestione dell'emergenza, per quanto di competenza, che permettono lo scambio di dati e informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione delle Indicazioni operative del Capo del DPC e fornisce supporto, impulso e integrazione delle attivazioni dei livelli territoriali. In particolare, la struttura di coordinamento opera in raccordo con le Strutture di coordinamento regionali, in attuazione di quanto previsto all'art. 2 della OCDPC 872/2022.

### **2.2. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA), l'OCDPC n. 876 del 13 marzo 2022 ha individuato il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, quale Commissario delegato allo scopo di garantire il raccordo tra le diverse iniziative che riguardano una categoria di soggetti particolarmente sensibili e vulnerabili, considerato il contesto emergenziale in atto, e favorire così una omogeneità di gestione sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse all'accoglienza ed all'assistenza di tale categoria.

Il Commissario ha provveduto alla redazione di un piano finalizzato a coordinare le attività svolte dai diversi soggetti interessati, in materia di accoglienza nel nostro paese dei MSNA in arrivo dall'Ucraina, nonché a garantire il costante monitoraggio delle strutture ricettive, disponibili e idonee a poter ospitare i MSNA.

Il piano definisce le procedure riguardanti l'attività di accoglienza sul territorio nazionale dei MSNA, nonché quelle volte ad agevolare l'espletamento delle procedure necessarie previste dalla vigente normativa e garantire, altresì, il monitoraggio costante e aggiornamento della loro presenza sul nostro territorio.

Al citato piano, adottato in data 25 marzo 2022, è data massima diffusione anche mediante le strutture regionali di coordinamento.

### **2.3. COORDINAMENTO REGIONALE**

La Regione assicura il coordinamento del Sistema regionale di protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OCDPC 872/2022.

Il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato e provvede a coordinare l'organizzazione del concorso del Sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Il Presidente della Regione, anche nella sua qualità di Commissario delegato, opera nell'ambito del Comitato Operativo Regionale (COR), istituito dalla legge regionale n. 3/1989 e ss.mm.ii..

Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente, convoca il COR secondo le modalità di funzionamento approvato con la DGR n. 9/42 del 24 marzo 2022.

In particolare, la composizione del COR è la seguente:

- il Comitato operativo regionale con la seguente composizione:
- i Prefetti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;
- il Presidente e/o il Direttore di ANCI Sardegna;
- gli Assessori regionali e i Direttori generali dell'Amministrazione regionale e del Sistema Regione aventi competenze connesse con il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, comprese le Società in house;
- il Presidente della Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile e il Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana;
- il Delegato regionale Caritas Sardegna;
- altri enti e istituzioni aventi competenze connesse con il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina.

Il dettaglio della composizione del COR e gli eventuali soggetti aventi competenze connesse con il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, sentito il Presidente della Regione Sardegna, è stabilito dal Direttore generale della protezione civile.

Si riunisce presso la sede della Direzione generale della protezione civile (Sala decisioni) e/o in videoconferenza.

### **3. AZIONI E MISURE OPERATIVE IN CAPO ALLA REGIONE**

Il Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario delegato ex OCDPC n. 872/2022, con ordinanza n. 1 del 9 marzo 2022, ha individuato la Direzione generale della protezione civile quale struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, mediante l'istituzione di una struttura di coordinamento regionale, articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 di livello regionale. Inoltre, al Direttore generale della protezione civile è demandato il compito di convocare il Comitato operativo regionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i..

Il Sistema regionale di protezione civile concorre all'attuazione degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, anche nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

- a) alla **definizione logistica per il trasporto di persone**, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate;
- b) alle **soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee** in raccordo con le Prefetture e con i soggetti preposti alla tutela dei minori, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
- c) all'**assistenza sanitaria nei riguardi di persone** del sistema sanitario regionale;
- d) all'assistenza immediata degli ingressi sul territorio regionale.

La Regione può utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4.

Ove tali strutture non fossero disponibili, per le medesime finalità, la Regione può reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'OCDPC 872/2022.

All'attuazione delle attività e degli interventi sopraindicati si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'OCDPC 872/2022.

Riguardo ai provvedimenti regionali, il Direttore generale può operare anche con potere di ordinanza ai sensi della già menzionata DGR 9/42.

### **3.1. SOGGETTI ATTUATORI**

Per la definizione ed attuazione delle attività, il Commissario delegato può individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai diversi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.

Con decreto del 10 marzo 2022, n. 20, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, ha nominato il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, al fine di assicurare la più efficace gestione delle attività di protezione civile di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022, finalizzate all'accoglienza, al soccorso e all'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, con particolare riferimento alla gestione della contabilità speciale autorizzata dall'articolo 4 della OCDPC n. 872/2022.

### **3.2. GESTIONE CONTABILE**

Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività sopraindicate, è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale n. 6345 in capo al Direttore generale della protezione civile, come da decreto del Presidente della Regione n. 20 del 10 marzo 2022.

Il Direttore generale predetto, in quanto intestatario della contabilità speciale n. 6345 provvede a rendicontare al DPC, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la CSPC e con l'ANCI per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali appositamente aperte.

Per l'attuazione delle misure previste dalle ordinanze possono essere concesse anticipazioni.

### **3.3. RACCORDO CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

I Referenti Sanitari Regionali per le emergenze (RSR) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”, partecipano alle strutture di coordinamento con il compito di assicurare il raccordo delle attività dei servizi sanitari regionali con i rispettivi servizi regionali di protezione civile. I RSR valutano la necessità di risorse sanitarie aggiuntive e ne fanno richiesta al DPC.

Per quanto riguarda il soccorso sanitario urgente e il trasporto medicalizzato di pazienti, il DPC può avvalersi della Centrale Remota Operativa Soccorso Sanitario (CROSS) di cui alla sopracitata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, secondo le procedure operative per le attività di evacuazione medica con vettore aereo adottate in data 12 marzo 2022.

### **3.4. IMPIEGO DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall’art. 2 dell’OCDPC 872/2022 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 6 della medesima ordinanza.

Per l’impiego delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile, la Regione provvede all’istruttoria delle istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al DPC in conformità alle relative disposizioni.

L’idonea copertura assicurativa al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, è garantita attraverso le polizze già stipulate dal DPC, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 6 dell’OCDPC 872/2022.

Per l’attuazione delle attività di accoglienza, il volontariato organizzato di protezione civile può essere attivato a supporto delle Autorità competenti, nell’ambito della specifica pianificazione regionale, per:

- supporto logistico alla realizzazione ed al mantenimento in esercizio delle aree ricettive temporanee, sia regionali che nazionali, nonché delle aree di transito e prima accoglienza;
- attività di informazione alla popolazione;
- supporto logistico al trasporto di persone, anche con mezzi speciali;
- supporto ai centri di coordinamento attivati a livello provinciale, sovracomunale e comunale;
- supporto presso gli hub logistici individuati per la raccolta e lo smistamento di beni, attrezzature, materiali e mezzi;
- supporto ai servizi socio-sanitari ASL, su dettagliata richiesta degli stessi per integrare le risorse specialistiche in caso di necessità.

Inoltre, il volontariato organizzato di protezione civile può svolgere attività di supporto all’assistenza della popolazione ucraina accolta nelle strutture ricettive individuate dalla Regione in via sussidiaria all’accoglienza nella rete CAS/SAI.

Infine, per esigenze più specifiche, per le quali sia necessario un supporto specialistico, ad esempio di natura socio-sanitaria, o per attività che favoriscono l’integrazione della popolazione ucraina nel tessuto sociale italiano, quali la mediazione linguistico-culturale e l’insegnamento della lingua italiana, dette Organizzazioni possono essere eventualmente impiegate previa verifica delle competenze richieste nello specifico settore ed esclusivamente a supporto della struttura ordinariamente preposta a tali attività.



#### **4. AZIONI E MISURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.

Il raccordo tra le Prefetture e il Commissario delegato è assicurato dalle disposizioni di cui all'art. 3 dell'OCDPC 872/2022 che in particolare prevedono:

- il continuo raccordo con il Presidente della Regione o delegato;
- in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione;
- il raccordo con il Presidente della Regione, nell'ambito del COR, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- la formulazione di specifiche esigenze di supporto nell'ambito del COR, unitamente alla comunicazione delle attività di propria competenza;
- ove non sia possibile risolvere con le modalità precedentemente indicate, possono rappresentare specifiche esigenze al Presidente della Regione per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC 872/2022, o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio regionale.

##### **4.1. RETE CAS e SAI**

Il complesso quadro normativo nazionale in materia di accoglienza, che attua quanto disposto a livello europeo, individua nelle Prefetture-UTG, gli enti competenti sul territorio, le quali dispongono della tradizionale rete di accoglienza composta, principalmente, dal Sistema Accoglienza Integrazione (S.A.I.) che è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e dai Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.), strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ex art. 11 D. Lgs. n. 142/2015).

Vista l'eccezionalità dell'emergenza in atto, attraverso l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, viene stabilito:

- il rafforzamento della rete nazionale di accoglienza CAS/SAI e l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);
- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico solo la rete CAS è gestita direttamente dalla Prefettura competente per territorio, attraverso le strutture individuate con appositi bandi, mentre la rete SAI fa capo direttamente al Ministero dell'Interno attraverso il Servizio Centrale, affidato con convenzione ad ANCI.

Al riguardo, la Prefettura è il tramite con il suddetto Servizio Centrale.

## **5. AZIONI E MISURE OPERATIVE IN CAPO AI COMUNI**

I Comuni, anche attraverso ANCI, si raccordano con il Presidente della Regione, nell'ambito del COR, o con il Direttore generale della protezione civile responsabile della struttura di coordinamento regionale, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, DGPC e ANCI condividono le azioni e misure da attuare e garantiscono lo scambio informativo relativo alle strutture della rete SAI, già presenti nel territorio regionale e a quelle in fase di attivazione nonché, quelle di cui all'articolo 31 del DL 21/2022 relativo alla rete di accoglienza diffusa e delle misure di sostentamento.

## **6. INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA REGIONALE**

Il Piano regionale contiene le misure organizzative ed operative necessarie per consentire la pronta assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio regionale, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione o che rappresentino la necessità di una qualunque forma di assistenza. Il piano definisce un chiaro il flusso di comunicazioni tra i diversi attori coinvolti per consentire la pronta attivazione delle misure necessarie, preventivamente individuate.

### **6.1. CONTENUTI DEL PIANO**

Il Piano regionale contiene la preventiva individuazione delle strutture ricettive che compongono la rete sussidiaria, nonché le procedure e le modalità per poter costantemente disporre del quadro aggiornato delle disponibilità e delle strutture che via via integrano quelle inizialmente previste. In particolare, dovranno essere previste apposite procedure per il continuo aggiornamento, di posti letto per i profughi ucraini, nella rete CAS e SAI.

In particolare, dovranno essere previste dettagliatamente le seguenti procedure:

1. raccolta informazioni circa l'arrivo o la presenza sul territorio di profughi ucraini che non abbiano già una propria autonoma sistemazione;
2. tempestiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio da parte di qualunque soggetto interessato che apprende dell'arrivo o della presenza di persone ucraine prive di un'autonoma sistemazione;
3. verifica della possibilità di accoglienza presso i tradizionali sistemi di accoglienza disponibili (Centri di accoglienza Straordinaria - C.A.S. e Sistema di accoglienza e integrazione - S.A.I.);
4. qualora vi sia disponibilità in strutture afferenti alla rete CAS/SAI, la Prefettura informa il Comune interessato e provvede, altresì, ad informare l'Azienda sanitaria locale, al fine di garantire l'espletamento dei servizi sanitari che si rendono necessari, inclusi quelli volti alla prevenzione della diffusione del COVID-19, dandone altresì, comunicazione alla struttura regionale di coordinamento;
5. in caso di positività al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura del Servizio Sanitario Regionale, d'intesa con la Prefettura di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa;
6. nel caso in cui non vi sia capienza nella rete di accoglienza CAS/SAI, la Prefettura comunica alla Struttura di coordinamento regionale la necessità di verificare la disponibilità nelle strutture di accoglienza preventivamente individuate dalla Regione in fase di pianificazione incluse quelle, eventualmente rese disponibili dai soggetti del Terzo settore, che rappresentano la rete di accoglienza sussidiaria;
7. la Struttura di coordinamento regionale provvede alla verifica della disponibilità nelle strutture ricettive rese disponibili dai soggetti del Terzo settore;
8. in caso di esito positivo, ne viene data informazione al Comune interessato e viene attivata l'Azienda Sanitaria locale, al fine di garantire l'espletamento dei servizi sanitari che si rendono necessari;
9. nel caso in cui non vi sia disponibilità neanche in tali tipi di strutture, la Regione verifica la disponibilità nelle strutture ricettive temporanee, di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) dell'OCDPC 872, preventivamente individuate in fase di pianificazione, e che possono comprendere strutture ricettive di vario genere, inclusi gli alberghi, ma anche strutture collettive, quali palazzetti o similari, da allestire all'occorrenza ed utilizzare, in via secondaria, qualora non vi fosse alcuna disponibilità, o in caso di un massivo afflusso di profughi. Le strutture ricettive temporanee vengono utilizzate per ospitare i profughi per il tempo necessario ad essere trasferiti in una delle strutture precedentemente citate, non appena disponibili;
10. qualora non fosse possibile la sistemazione, ancorché temporanea, neanche in tali ultime strutture, la Regione provvede a comunicare la mancanza disponibilità all'accoglienza sul proprio territorio alla DiComa.C. che individua una soluzione alternativa, anche temporanea, sia verificando eventuali

disponibilità presso le altre regioni, a partire da quelle limitrofe a quella interessata, ovvero predisponendo per il trasferimento presso le strutture ricettive nazionali temporanee.

Il monitoraggio delle disponibilità alloggiative per i profughi ucraini nella rete CAS delle Prefetture e nella rete SAI per il tramite delle stesse Prefetture, nonché di quelle delle strutture di accoglienza afferenti alla rete sussidiaria della struttura di coordinamento regionale, con l'indicazione delle strutture individuate per l'accoglienza e assistenza alla popolazione, nonché i relativi aggiornamenti, vengono trasmessi alla DI.Coma.C..

## **6.2. AREE DI TRANSITO**

Oltre alle strutture indicate precedentemente, la Regione valuta, anche mediante la Struttura di coordinamento operativo, sulla base dell'intensificarsi dei flussi sul proprio territorio di profughi, la necessità di stabilire un percorso di prima assistenza in una o più aree di transito e prima accoglienza, dove indirizzare il primo ingresso e/o di snodo interno al territorio regionale.

In corrispondenza di tali aree occorre organizzare dei presidi anche attraverso il supporto del volontariato organizzato di protezione civile.

Tali presidi, che possono essere localizzati in corrispondenza di stazioni portuali o aeroportuali, rappresentano un punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo, al fine dell'espletamento dei primi adempimenti socio-sanitari ed amministrativi ed, eventualmente, dell'approntamento della logistica per il trasporto di persone, anche mediante mezzi speciali.

In tali presidi è necessario tenere in conto la possibile presenza di persone "vulnerabili", "minori stranieri non accompagnati" e minori.

Qualora i cittadini ucraini in arrivo non abbiano eseguito il tampone, verrà predisposta una struttura anche mobile per la loro effettuazione. In caso di positività al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura del Servizio Sanitario Regionale, d'intesa con la Prefettura di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

### Esempio HUB presso porto di Olbia

In attuazione dell'articolo 2 della OCDPC n. 872/2022 e delle prime direttive operative impartite dal Dipartimento della protezione civile, si è provveduto ad organizzare un punto di accoglienza e di prima identificazione (hub) nel principale punto d'ingresso del flusso di cittadini proveniente dall'Ucraina identificato nel porto di Olbia.

L'hub, d'intesa con i vettori navali, la Polizia di Frontiera e l'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna opera in corrispondenza con l'arrivo giornaliero delle navi le cui liste d'imbarco vengono preventivamente inviate anche alla Direzione generale della protezione civile.

Presso l'hub, contemporaneamente alla prima identificazione e alle informazioni che raccoglie la Polizia di Frontiera, il servizio di interprete e mediazione svolto dall'Associazione OCI (Organizzazione cittadini immigrati) provvede a raccogliere eventuali richieste di assistenza, sia in termini di trasporto, sia in termini di alloggio, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana e la Caritas. Questa configurazione è attualmente in funzione e garantisce una pronta risposta alle diverse esigenze rappresentate.

Il modello dell'hub del porto di Olbia è replicabile, anche con poco preavviso (24 ore), in tutte le porte d'ingresso dell'isola anche per gruppi numerosi.

In relazione ai flussi in ingresso che hanno interessato il territorio isolano e che sono strettamente legati agli scenari del conflitto in corso, si ritiene sufficiente una configurazione attiva durante gli sbarchi programmati e di reperibilità in regime h 24 per l'allestimento immediato laddove risultano in ingresso arrivi programmati.

## 7. FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVE

Per esigenze operative, l'organizzazione della struttura di coordinamento regionale per funzioni corrisponde all'organizzazione della Di.Coma.C. a livello nazionale.

Con riferimento alle attività nei paragrafi precedenti, si riportano le funzioni di supporto:

Funzione di supporto	Amministrazioni	
<b>Segreteria</b>	<p>Coadiuvare il responsabile della struttura nelle attività di gestione dell'emergenza per gli aspetti operativi ed amministrativi, favorendo gli interventi di competenza della struttura, attraverso la condivisione delle informazioni, cura altresì la supervisione della gestione documentale inerente all'emergenza.</p> <p>Assicura il raccordo con il personale della Direzione generale della protezione civile non direttamente impegnato nell'emergenza.</p>	
<b>F1 – Sanità</b>	Assicura il coordinamento degli interventi sanitari connessi all'evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AREUS</li> <li>▪ DG sanità</li> <li>▪ ASSL</li> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ USMAF</li> </ul>
<b>F2 - Gestione flussi e accoglienza</b>	<p>Raccorda le attività di monitoraggio dei flussi in ingresso in Sardegna dei profughi svolte dai soggetti coinvolti. Raccorda le attività connesse alle soluzioni per il trasporto dei profughi. Assicura la gestione delle attività connesse con il concorso nazionale di accoglienza dei profughi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prefetture</li> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ Direzione marittima di Cagliari e Olbia</li> <li>▪ Polizia di frontiera</li> <li>▪ Questura</li> <li>▪ Autorità del Mare di Sardegna</li> <li>▪ Vettori navali e aerei</li> <li>▪ Società di gestione aeroporti</li> <li>▪ ENAC</li> <li>▪ ANCI</li> <li>▪ Associazioni OCI.</li> <li>▪ Terzo settore</li> <li>▪ Provveditorato agli Studi</li> <li>▪ DG pubblica istruzione</li> <li>▪ DG lavoro</li> <li>▪ ASPAL</li> </ul>
<b>F3 - Strutture temporanee in emergenza</b>	Assicura il coordinamento delle attività connesse alla individuazione di strutture per l'accoglienza dei profughi. Attiva gli accordi e/o le procedure per la fornitura di strutture temporanee per l'accoglienza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ANCI</li> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ DG politiche sociali</li> <li>▪ Caritas</li> <li>▪ Strutture ecclesiastiche</li> <li>▪ Comuni (servizi sociali, ecc.)</li> </ul>
<b>F4 - Donazioni</b>	Raccoglie le varie iniziative, elabora ed aggiorna la mappatura delle disponibilità di beni e materiali, alloggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ ANCI</li> </ul>

Funzione di supporto	Amministrazioni	
	e servizi offerti da soggetti esterni ed individuazione di possibili impieghi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG servizi finanziari</li> <li>▪ DG presidenza</li> <li>▪ DG politiche sociali</li> <li>▪ Caritas</li> <li>▪ Associazione Banco alimentare</li> <li>▪ Forum Terzo Settore</li> </ul>
<b>F5 - Logistica</b>	<p>Cura il trasporto e il dispiegamento delle risorse di pronto impiego per la gestione dell'emergenza, pianificando e organizzando in forma coordinata il concorso delle componenti e strutture operative, in particolare per quanto attiene alle attività di assistenza alla popolazione.</p> <p>Mantiene in tempo reale il censimento delle risorse disponibili e dispiegate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ Organizzazioni di volontariato</li> <li>▪ Forestas</li> <li>▪ CFVA</li> </ul>
<b>F6 - Tecnica e di Valutazione - Componente rischio nucleare e radiologico e Componente meteo-idro</b>	<p>La componente nucleare assicura le attività di competenza dei soggetti coinvolti, relative al Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.</p> <p>Raccorda le attività di monitoraggio e valutazione effettuate dai vari enti coinvolti.</p> <p>La componente meteo garantisce attraverso il Centro funzionale Decentrato per l'allertamento dei fenomeni meteorologici, idrogeologici e idraulici in particolare nelle aree d'interesse per l'emergenza in corso. Fornisce dati ed informazioni eventualmente necessari alla Componente rischio nucleare e radiologico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prefetture</li> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ VVF</li> <li>▪ ARPAS</li> </ul>
<b>F7 - Volontariato</b>	Assicura la gestione unitaria delle risorse del volontariato organizzati di protezione civile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ Organismi rappresentativi del volontariato di p.c.</li> <li>▪ Forum del Terzo Settore</li> <li>▪ CRI</li> </ul>
<b>F8 - Telecomunicazioni d'emergenza</b>	Assicura supporto tecnico per le comunicazioni di emergenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ Organizzazioni di volontariato</li> </ul>
<b>F9 - Coordinamento attività aeree</b>	Assicura il coordinamento tra vettori e società di gestione degli aeroporti per l'eventuale utilizzo di vettori aerei	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ AREUS</li> <li>▪ Società di gestione aeroporti</li> </ul>

Funzione di supporto	Amministrazioni	
	impiegati nella gestione dell'emergenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vettori aerei</li> <li>▪ ENAC</li> </ul>
<b>F11 - Comunicazione</b>	Assicura la gestione della comunicazione istituzionale in relazione alle attività poste in essere nella gestione emergenziale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ URP Emergenza</li> </ul>
<b>F10 - Attività internazionali</b> <b>F12 - Stampa</b>	Assicura il raccordo tecnico-operativo e amministrativo con la Commissione Europea, la comunità internazionale e le rappresentanze diplomatico-consolari sul territorio regionale; raccoglie le informazioni necessarie per la formulazione, la modifica e la revoca delle richieste e offerte di assistenza internazionale, da concordare con il Dipartimento nazionale di protezione civile Si occupa di mantenere i rapporti con gli organi di informazione e di diffondere le informazioni sulla gestione dell'emergenza anche attraverso i siti tematici e istituzionali.	DG protezione civile
<b>F13 - Supporto amministrativo e finanziario</b> <b>F14 - Supporto giuridico e provvedimenti normativi</b>	Garantisce il supporto amministrativo, contabile e finanziario alle attività della struttura. All'interno della funzione è incardinato il Consegnatario. Svolge attività di supporto tecnico giuridico in merito alla predisposizione e redazione di atti normativi ed amministrativi. Assicura la consulenza giuridica a supporto dell'adozione di atti nel quadro normativo emergenziale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ DG servizi finanziari</li> </ul>
<b>F15 - Sistemi informativi</b>	Individua e verifica le esigenze di informatizzazione necessarie alla funzionalità della struttura. Fornisce il supporto tecnologico necessario per le attività delle Funzioni di supporto. Fornisce il supporto necessario alle attività di videoconferenze e cura il funzionamento e la manutenzione delle relative attrezzature tecnologiche. Definisce e sviluppa strumenti di condivisione dei dati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ DG innovazione e Sicurezza IT</li> <li>▪ SardegnaIT</li> </ul>



Funzione di supporto	Amministrazioni	
<b>F16 - Gestione risorse umane e automezzi DG protezione civile</b>	Si occupa di tutti gli adempimenti relativi alla gestione ed all'assistenza del personale della DG protezione civile impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi inclusi quelli relativi alla sorveglianza sanitaria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro in raccordo con il Medico Competente e con il RSPP, e alla gestione degli automezzi impiegati per le esigenze emergenziali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DG protezione civile</li> <li>▪ DG personale</li> </ul>

Le modalità organizzative di ciascuna funzione di supporto sono in capo alla struttura statale / regionale rappresentativa delle principali competenze della funzione stessa. La direzione generale della protezione civile assicura il supporto strumentale necessario per l'attività delle funzioni.

## 8. MODELLO OPERATIVO REGIONALE PER ASSICURARE L'ACCOGLIENZA

Nelle more della presentazione del Piano di cui al paragrafo 6, il presente modello contiene le indicazioni per assicurare la pronta accoglienza e assistenza ai cittadini ucraini in ingresso nel territorio regionale.

La comunicazione proveniente da qualunque soggetto interessato che apprende dell'arrivo di persone ucraine prive di un'autonoma sistemazione deve pervenire tempestivamente alla Prefettura-UTG competente per territorio.

Quest'ultima provvede a verificare la possibilità di accoglienza presso le strutture afferenti alla rete CAS e in accordo con ANCI alla rete SAI del proprio territorio di competenza e di quello regionale.

Qualora vi sia la disponibilità nelle suddette strutture, la Prefettura – UTG informa la Questura al fine dell'espletamento delle procedure di identificazioni ivi comprese quelle previste dal Piano minori stranieri non accompagnati ai sensi della OCDPC 876/2022, informa il Comune interessato e provvede, altresì, ad informare la Azienda sanitaria competente, al fine dell'espletamento dei servizi sanitari necessari compresi quelli riguardanti la prevenzione della diffusione del COVID-19. Qualora vi siano dei casi positivi sarà cura della Regione, d'intesa con la Prefettura la sistemazione nelle apposite strutture (COVID HOTEL).

Nel caso in cui non vi sia capienza nelle due reti sopramenzionate, la Prefettura -UTG comunica al Direttore generale della protezione civile tale carenza il quale, mediante le "Funzioni di supporto", verifica la disponibilità di una struttura temporanea di immediata assistenza. Il Direttore generale della protezione civile mediante la Struttura di coordinamento regionale organizzata per funzioni di supporto, valuta altresì la necessità di allestire opportunamente nelle aree di transito la struttura di cui al precedente paragrafo 6.2.

Nello stesso contesto è necessario stabilire la tempistica con la quale si raggiunga l'attivazione delle modalità di accoglienza stabilite dal quadro normativo in essere. In particolare, mediante le reti dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015 e per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del DL 30 dicembre 1989 convertito con modificazioni con la legge n. 39/1990, in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del DL n.16/2022.

In un secondo momento, le modalità di accoglienza sopradette potranno essere integrate anche con quelle previste dall'articolo 31 del DL 21/2022, disciplinate dalla OCDPC 881/2022 (Accoglienza diffusa e contributo di sostentamento).

Le procedure di identificazione e quelle di carattere sanitario sopraelencate potranno essere avviate presso gli eventuali hub di prima accoglienza e presso le strutture di temporanee secondo le modalità stabilite dagli organismi competenti a seconda dei flussi in ingresso programmati.

Qualora non fosse possibile la sistemazione nelle strutture di assistenza temporanea, il Direttore generale della protezione civile convoca il COR e provvede a comunicare tale carenza alla Struttura di coordinamento nazionale.

La definizione tempestiva dei passaggi elencati nel presente documento è assicurata dalle funzioni di supporto sopraelencate che potranno fornire ogni elemento utile circa il funzionamento del modello operativo, garantendo adeguati flussi di comunicazione.

## **9. MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI DEI CITTADINI PROVENIENTI DALL'UCRAINA PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE**

I dati relativi ai cittadini provenienti dall'Ucraina presenti sul territorio regionale sono comunicati nel rispetto delle proprie competenze, dalla Questura, dal Sistema sanitario regionale, dai Comuni e dalla Protezione civile, alla Prefettura UTG territorialmente competente, secondo le modalità stabilite d'intesa con tutti i soggetti interessati nell'ambito della funzione F2. I suddetti dati sono raccolti in conformità all'articolo 7 della OCDPC 881/2022 e trasmessi al Dipartimento della protezione civile attraverso l'apposito database.

## **10. MISURE DI PREVENZIONE COVID-19**

In relazione alle misure atte a garantire la prevenzione e mitigazione del rischio COVID-19, tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa sanitaria, nonché con la disciplina riguardante l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), anche con riferimento alle disposizioni di cui al DL 24 del 24 marzo 2022.